



SOCIETÀ DI PROGETTO
BREBEMI SPA

CODICE ETICO
ex D. Lgs. 231/2001

PREMESSA.....	3
1. PRINCIPI GENERALI.....	4
1.1. Destinatari.....	4
1.2. Impegni del Gruppo	5
1.3. Obblighi dei Destinatari	5
1.4. Organismo di Vigilanza	5
1.5. Efficacia del Codice e conseguenze delle sue violazioni	6
2. PRINCIPI ETICI	7
3. RAPPORTI CON I TERZI.....	8
3.1 Rapporti con i collaboratori non subordinati.....	8
3.2. Rapporti con i clienti e i fornitori.....	9
3.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con Enti aventi natura pubblicistica e/o relativi a rapporti di carattere pubblicistico	10
3.4 Rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza ed altri organi regolatori	11
3.5. Rapporti con organizzazioni politiche o sindacali.....	11
3.6. Rapporti con gli organi di informazione.....	12
3.7 Iniziative “non profit”	12
4. GOVERNO SOCIETARIO. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI. ANTIRICICLAGGIO.....	13
4.1. Governo Societario.....	13
4.2. Registrazioni contabili e scritture sociali.....	13
4.3. Controlli interni.....	14
4.4. Antiriciclaggio.....	14
5. POLITICHE DEL PERSONALE E AMBIENTE DI LAVORO.....	15
5.1. Risorse umane	15
5.2. Molestie sul luogo di lavoro	16
5.3 Fumo, alcool e stupefacenti	16
6. TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE.....	16
7. INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DELLA PRIVACY. INSIDER TRADING	18
7.1 Informazioni riservate e tutela della privacy	18
7.2 Insider trading.....	19

PREMESSA

Le società Autostrade Lombarde SpA, Società di Progetto Brebemi SpA, Argentea Gestioni S.c.p.a. costituiscono un gruppo (d'ora in avanti il "Gruppo") coeso che ha promosso e sta sviluppando, sotto la direzione strategica della holding (Autostrade Lombarde) importanti iniziative nel settore infrastrutturale tendenti ad uscire da un'empasse che penalizza fortemente lo sviluppo economico e la dinamica della Lombardia.

Missione specifica di Autostrade Lombarde, oltre ai primi enunciati dell'oggetto sociale, che riguardano la promozione di infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione, e la possibilità di sfruttare a fini economici il proprio know how, è quella di provvedere e concorrere al finanziamento e al coordinamento tecnico, amministrativo, commerciale e finanziario delle società od Enti ai quali partecipa e quindi di definire, per le società controllate e/o collegate, le linee strategiche di azione e di gestione.

Società di Progetto Brebemi SpA - soggetta a direzione e controllo di Autostrade Lombarde SPA - è titolare della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo collegamento autostradale diretto tra Brescia e Milano¹. In qualità di Committente ha sottoscritto, in data 25 marzo 2013, con Argentea Gestioni S.c.p.a., il contratto O&M, della durata di 19,5 anni avente per oggetto le attività di manutenzione e di gestione del tratto autostradale.

Al fine di definire con chiarezza e trasparenza i valori ai quali il Gruppo (e le società che lo compongono) si ispirano e si intendono ispirare nella conduzione della propria attività e nel perseguimento dei propri obiettivi e di fissare altresì i principi etici ed operativi rilevanti per la prevenzione dei reati considerati dal D.Lgs. 231/2001, il Gruppo stesso ha provveduto a predisporre il seguente Codice Etico (il "Codice") la cui osservanza è di primaria importanza e imprescindibile per il corretto funzionamento, l'affidabilità, la reputazione e l'immagine del Gruppo (e delle società che lo compongono) e la soddisfazione del cliente.

Tutte le attività delle società del Gruppo devono essere svolte nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, normative e regolamentari vigenti e nel rispetto dei principi di onestà, affidabilità, imparzialità, lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede, come anche ulteriormente specificati nel presente Codice.

Per il raggiungimento dei suddetti fini, tutti i soggetti coinvolti nell'attività del Gruppo e tutti coloro che cooperano con le società del Gruppo - a partire, a titolo esemplificativo, dagli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori non subordinati (ivi inclusi, ad esempio, consulenti, intermediari, fornitori, etc.), sino a coinvolgere i soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con le stesse sono tenuti, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, al rispetto delle regole aziendali e dei precetti stabiliti nel presente Codice, mettendo a disposizione del Gruppo tutto il loro bagaglio tecnico, professionale ed etico.

Ciascun amministratore, dirigente, dipendente e collaboratore delle società del Gruppo e chiunque abbia rapporti contrattuali con il Gruppo è tenuto a conoscere il Codice e a contribuire attivamente alla sua osservanza. A tal fine, ciascuna società del Gruppo si

¹ concessione stipulata tra l'Ente concedente (oggi CAL SPA) e Brebemi stessa in data 1 agosto 2007

impegna a promuovere la conoscenza del Codice e i sopra richiamati soggetti, nell'ambito di ciascuna società del Gruppo, per quanto di propria competenza, si impegnano a garantire la massima diffusione del Codice ed a fornire adeguati strumenti di informazione in ordine ai contenuti dello stesso.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà perseguito e sanzionato in quanto contrario ai principi del Gruppo.

Il Gruppo, attraverso gli organi della capogruppo Autostrade Lombarde S.p.A. e di ogni singola società che ne fa parte, vigilerà sull'osservanza delle norme contenute nel presente Codice, predisponendo adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo, assicurando altresì la trasparenza delle operazioni, dei comportamenti e delle azioni correttive poste in essere in caso di violazione ed assicurando un idoneo sistema sanzionatorio nei confronti dei soggetti che abbiano violato le relative norme.

Nel presente codice, ogni riferimento al "Gruppo" ed a "società del Gruppo", deve intendersi automaticamente e specificamente esteso ad ogni singola società, per quanto concerne l'attività posta in essere dalla stessa.

Il presente documento costituisce allegato al Sistema di Gestione Integrato (SGI) implementato dalle società del Gruppo, e viene quindi gestito secondo quanto previsto dal Sistema stesso.

1. PRINCIPI GENERALI

1.1. Destinatari

Le norme del presente Codice si applicano a ciascun amministratore, dirigente, dipendente, collaboratore non subordinato (ivi inclusi, ad esempio, consulenti, intermediari, , fornitori, etc.) e chiunque abbia rapporti contrattuali con ciascuna società del Gruppo nella sua attività ordinaria e nel perseguimento dei fini propri e del Gruppo (d'ora in avanti indicati anche come il "Destinatario", ove singolarmente considerati o i "Destinatari", ove collettivamente considerati).

I componenti del Consiglio di Amministrazione delle società del Gruppo - nel fissare gli indirizzi generali e gli obiettivi delle società stesse ed in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione ed alle attività delle medesime, nonché nel proporre gli investimenti, le operazioni ed i progetti del Gruppo, sono tenuti ad ispirarsi ai principi del presente Codice ed ai principi di legalità, onestà e trasparenza; del pari, i dirigenti, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione delle società del Gruppo, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, sia all'interno del Gruppo, sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con il Gruppo stesso. I dipendenti ed i collaboratori non subordinati delle società del Gruppo, nonché i partners in relazioni d'affari e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali di lungo periodo con il Gruppo, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del presente Codice.

Ciascun dipendente e collaboratore dovrà svolgere con onestà, impegno e rigore professionale le proprie funzioni e dovrà, altresì, operare nel rispetto della legalità.

I criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto dovranno improntare i rapporti tra tutti i dipendenti, di qualsiasi livello, e tra questi ed i terzi estranei al Gruppo.

Le azioni, le operazioni, le negoziazioni ed in genere qualsiasi altra attività, posta in essere dai dipendenti delle società del Gruppo nello svolgimento dell'attività lavorativa, dovranno essere informate alla correttezza gestionale, alla trasparenza e completezza delle informazioni ed alla conformità, alla legalità ed al rispetto delle procedure interne.

1.2. Impegni del Gruppo

Il Gruppo assicura, al proprio interno, anche avvalendosi della collaborazione dell'Organismo di Vigilanza della holding Autostrade Lombarde S.p.A., la massima diffusione del Codice presso gli amministratori, dirigenti, dipendenti ed i collaboratori delle proprie società;

- la diffusione di strumenti conoscitivi, di formazione e di chiarimento circa i contenuti e l'interpretazione del Codice;
- l'aggiornamento del Codice;
- lo svolgimento di verifiche, previa informativa, nel caso di violazioni del Codice.

1.3. Obblighi dei Destinatari

Ogni Destinatario ha il dovere di conoscere le norme contenute nel presente Codice e ha l'obbligo di:

- astenersi dal tenere comportamenti o iniziative di altra natura contrari alle disposizioni del Codice;
- riferire ai propri eventuali superiori e, comunque, all'Organismo di Vigilanza della propria società, che ne darà immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di Autostrade Lombarde S.p.A. (con il quale dovrà essere instaurato un flusso informativo costante) di qualsiasi notizia relativa alle violazioni del Codice nell'ambito dell'attività del Gruppo.

Ciascun Destinatario dovrà, nei confronti dei terzi, che entrano in rapporto con il Gruppo:

- informarli adeguatamente circa le disposizioni del presente Codice;
- esigere il rispetto delle disposizioni del Codice nello svolgimento delle attività per le quali essi siano in relazione con il Gruppo;
- adottare le iniziative qui previste per il caso di mancato adempimento, da parte dei terzi, dell'obbligo di conformarsi alle disposizioni contenute nel Codice.

1.4. Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 i compiti e le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza di ciascuna società sono attribuiti ad un organismo collegiale e multidisciplinare nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale impartirà le direttive e collaborerà con gli Organismi di Vigilanza delle altre società del gruppo anche assicurando (e vedendosi assicurato) il continuo flusso informativo che si rendesse necessario ai fini di espletare i compiti di vigilanza infra più precisamente indicati.

L'Organismo di Vigilanza di ciascuna società garantirà la massima collaborazione con l'Organismo di Vigilanza delle altre società del Gruppo.

L'Organismo di Vigilanza - anche con la collaborazione e supporto di professionisti esterni, che potranno svolgere attività di verifica di carattere tecnico - provvede a:

- vigilare sull'osservanza del Codice, mediante una procedura di costante flusso informativo con tutti i livelli aziendali (ed, in particolare con quelli a rischio"), esaminando le notizie di possibili violazioni del medesimo, promuovendo, previa informativa, le ulteriori verifiche ritenute necessarie;
- divulgare e verificare la conoscenza del Codice, predisponendo programmi di formazione e comunicazione dello stesso e attività finalizzate ad una maggiore comprensione dei contenuti del Codice;

predisporre l'emanazione di linee guida ed istruzioni operative, intese a ridurre il rischio di violazione del Codice, promuovendo nella misura opportuna il costante aggiornamento del medesimo. Nell'individuazione delle procedure ed istruzioni l'Organismo di Vigilanza farà riferimento anche ai processi già formalizzati nel SGI, essendo detti processi idonei a garantire i fini sopra richiamati ed il controllo necessario a prevenire la commissione di condotte punite dal Decreto.

1.5. Efficacia del Codice e conseguenze delle sue violazioni

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti delle società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2104 del codice civile, nonché per i collaboratori non subordinati delle stesse.

L'adozione da parte di un dipendente di una società del Gruppo, di un comportamento che disattenda le suddette norme, costituisce, inoltre, violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la diligenza dovuta i compiti loro affidati, assumendosene la personale responsabilità.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate secondo quanto previsto nel Modello di organizzazione, gestione e controllo di ciascuna società del Gruppo, nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e dalle procedure previste dal CCNL applicabile e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Le sanzioni verranno irrogate con coerenza, imparzialità ed uniformità, e saranno proporzionate alle rispettive violazioni del Codice, a seconda della loro gravità, e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

2. PRINCIPI ETICI

Ciascuna società del Gruppo, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si ispira ai seguenti principi, che appartengono anche alla Politica del sistema di gestione integrato:

- rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle aree in cui ciascuna società del Gruppo opera;
- osservanza delle più rigorose regole comportamentali nei rapporti con i terzi ed, in particolare, con la Pubblica Amministrazione (intesa nel senso più ampio del termine e nel prosieguo indicata anche come “Amministrazioni ed Enti Pubblici”), nel pieno rispetto delle funzioni istituzionali;
- consapevolezza delle disposizioni di legge e regolamentari concernenti la prevenzione dei reati colposi (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) attraverso attività di formazione;
- chiarezza e veridicità di tutti i documenti prodotti nell’esercizio delle attività del Gruppo;
- rispetto dei doveri verso il Patrimonio Culturale e Ambientale, per la conservazione e il miglioramento del Benessere Sociale;
- professionalità, lealtà, correttezza, buona fede, onestà, trasparenza ed affidabilità;
- riservatezza su ogni informazione raccolta, e rispetto delle norme sulla privacy;
- rispetto della normativa e dei protocolli aziendali concernenti l’utilizzo di strumenti informatici, con particolare riferimento: (i) al divieto di installazione di software non autorizzati o atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici; (ii) all’utilizzo dei software autorizzati per i soli ambiti attinenti l’attività lavorativa, per i soli fini ammessi dalla legge (e nel rispetto della stessa) e dalle imprese del Gruppo e nel rispetto della privacy;
- rispetto, eguaglianza ed imparzialità nei confronti di clienti, dipendenti e collaboratori non subordinati e parti interessate in generale;
- rispetto e tutela dell’ambiente, della sicurezza e della salute, con riferimento anche a quella sul luogo di lavoro;
- tutela dell’integrità dell’immagine di ciascuna società del gruppo e dei soci azionisti; (di seguito, i “Principi”).

Ciascun Destinatario è tenuto ad osservare i Principi. Il Gruppo non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi manifesti, anche in maniera tacita o con fatti concludenti, di non voler rispettare i Principi.

Nell’espletamento delle proprie mansioni lavorative ciascun amministratore, dirigente e dipendente dovrà astenersi dallo svolgere attività che non siano svolte nell’interesse del Gruppo o che possano essere in conflitto di interessi con il Gruppo.

Resta in ogni caso inteso che in nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse del Gruppo può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi ed i contenuti del presente Codice.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi:

- la cointeressenza - palese od occulta - degli amministratori, dirigenti, dipendenti o di familiari (parenti ed affini entro il 2° grado) degli stessi in attività di fornitori, clienti e concorrenti;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli del Gruppo;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi del Gruppo;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opera e prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi, in contrasto con gli interessi del Gruppo;
- la conclusione, il perfezionamento o l'avvio di trattative e/o contratti riferibili al Gruppo, che abbiano come controparte familiari o soci dell'amministratore, dirigente, dipendente, ovvero persone giuridiche di cui egli sia titolare o a cui egli sia, comunque, interessato.

In ogni caso, ciascun amministratore, dirigente e dipendente è tenuto a segnalare al proprio superiore o all'organo cui appartiene eventuali conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della società del Gruppo.

In caso di situazioni che possano costituire o determinare un conflitto di interessi, il soggetto coinvolto dovrà astenersi dall'intervenire nel processo operativo/decisionale.

Al di fuori dall'orario e della sede di lavoro, ciascun amministratore, dirigente e dipendente potrà svolgere, in assoluta libertà, tutte le attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di amministratore, dirigente e dipendente delle società del Gruppo.

3. RAPPORTI CON I TERZI

3.1 Rapporti con i collaboratori non subordinati

Ogni amministratore, dirigente, dipendente, in relazione alle proprie funzioni, avrà cura di:

- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i collaboratori non subordinati;
- selezionare accuratamente persone e imprese qualificate e con buona reputazione;

- riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza della propria società, con il risultato dei primi immediati riscontri, in ordine ad eventuali violazioni del Codice da parte di collaboratori non subordinati;

- menzionare espressamente, in tutti i contratti di collaborazione non subordinata, l'obbligo di attenersi ai Principi del Codice a pena di risoluzione del contratto.

I collaboratori non subordinati sono tenuti al rispetto dei Principi contenuti nel Codice.

3.2. Rapporti con i clienti e i fornitori

E' fatto obbligo agli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società del Gruppo di:

- attenersi alle disposizioni del Codice;
- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i clienti e fornitori;
- fornire accurate, veritiere ed esaurienti informazioni circa le attività del Gruppo, affinché i clienti e i fornitori possano assumere decisioni consapevoli;
- attenersi a verità e trasparenza nelle comunicazioni di qualsiasi genere.

Nei rapporti di appalto, acquisto ovvero di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e servizi é fatto obbligo agli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società del Gruppo di attenersi ai principi del presente Codice, nonché delle procedure interne, utilizzando la forma scritta. In ogni caso la selezione deve essere effettuata nell'osservanza dei requisiti di professionalità, qualità, prezzo, convenienza, capacità ed efficienza.

In particolare, gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società del Gruppo devono:

- osservare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i fornitori e clienti pubblici e/o privati;
- non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per la selezione;
- adottare nella selezione delle eventuali aziende fornitrici, in possesso dei requisiti richiesti, criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti in termini di qualità e convenienza;
- osservare e rispettare nei rapporti di fornitura le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
- ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nella corrispondenza e nel dialogo con i fornitori e clienti, in linea con le più rigorose pratiche commerciali.

Il compenso da corrispondere a clienti e fornitori dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione dedotta in contratto e i pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale.

L'amministratore, dirigente e/o il dipendente non potrà:

- ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- dare o ricevere, sotto alcuna forma, sia diretta che indiretta, regali, omaggi, ospitalità, salvo che il valore degli stessi sia di modico valore, di normale uso e tale da non compromettere l'immagine aziendale;
- subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei al Gruppo per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

L'amministratore, dirigente e/o dipendente che riceva omaggi, o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovrà rifiutare detto omaggio, o altra forma di beneficio, ed informarne immediatamente l'Organismo di Vigilanza della propria società

3.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con Enti aventi natura pubblicistica e/o relativi a rapporti di carattere pubblicistico

Le relazioni di ciascuna società del Gruppo - tramite i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori non subordinati a ciò preposti ed autorizzati - con Amministrazioni e/o Enti Pubblici o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione del Gruppo.

I Destinatari devono tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o Enti Pubblici comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità.

In particolare, nei rapporti con Amministrazione e/o Enti Pubblici o in relazioni relative a rapporti di carattere pubblicistico, i Destinatari non devono in alcun modo porre in essere condotte che possano configurare reato-presupposto ai sensi del Decreto 231/2001. Pertanto, pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni (dirette e/o attraverso terzi) di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione puniti.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con Amministrazioni e/o Enti Pubblici sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali e/o collaboratori non subordinati a ciò preposti e autorizzati.

Nei rapporti con Amministrazioni e/o Enti Pubblici, i Destinatari non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata.

In ogni caso, nel corso di una trattativa di affari o di un rapporto, anche commerciale, con Amministrazioni e/o Enti Pubblici, i Destinatari si impegnano a non:

- offrire opportunità di lavoro e/o commerciale a favore del personale della Amministrazione e/o Ente Pubblico coinvolto nella trattativa o nel rapporto, o a loro familiari;

- offrire omaggi, salvo non si tratti di atti di cortesia commerciale di modico valore;
- sollecitare od ottenere informazioni riservate che compromettano l'integrità o la reputazione del Gruppo.

Nei rapporti con Amministrazioni e/o Enti Pubblici non è consentito ai Destinatari a ciò preposti corrispondere, né offrire, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o doni di qualsiasi genere ed entità, siano essi pubblici ufficiali, rappresentanti di governo e/o di Enti o istituzioni pubbliche e locali, pubblici dipendenti e privati cittadini, sia italiani che di altri paesi, con i quali il Gruppo intrattiene relazioni commerciali, per compensarli o ripagarli di un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità), sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso, tali atti devono sempre essere autorizzati ed adeguatamente documentati.

3.4. Rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza ed altri organi regolatori

Ciascuna società del Gruppo si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate da ogni Autorità pubbliche di Vigilanza per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi con la propria attività (per esempio, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, CONSOB, Prefetture, ecc).

I Destinatari sono tenuti ad ottemperare ad ogni richiesta delle Autorità sopra richiamate e degli altri organi di regolazione, collaborando alle relative procedure istruttorie tenendo, in tale ambito, comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità. Ai Destinatari è fatto, pertanto, divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità sopra richiamate.

3.5. Rapporti con organizzazioni politiche o sindacali

Le società del Gruppo non erogano contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati ad esclusione dei contributi dovuti sulla base di specifiche normative.

Tali contributi dovranno essere erogati in modo rigorosamente conforme alla legge e disposizioni vigenti e adeguatamente documentato.

Le società del Gruppo non erogano, inoltre, contributi ad organizzazioni con le quali potrebbe ravvisarsi un conflitto di interessi (per esempio, associazioni ambientaliste o a tutela dei consumatori).

3.6. Rapporti con gli organi di informazione

I rapporti tra ciascuna società del Gruppo ed i mass media in genere spettano esclusivamente alle funzioni aziendali ed alle responsabilità a ciò delegate e devono essere intrattenuti nel rispetto della politica di comunicazione definita dal Gruppo.

In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni relative al Gruppo ed alle sue attività, destinate all'esterno, dovranno essere accurate, veritiere, trasparenti e complete

La partecipazione degli amministratori, dirigenti e/o dipendenti, in nome del Gruppo (o di una delle sue società) o in rappresentanza dello stesso, a comitati e associazioni di ogni tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata.

I Destinatari che siano invitati, in nome del Gruppo (o di una delle sue società) o in rappresentanza dello stesso, a partecipare a convegni, congressi o seminari, o a redigere articoli, saggi o pubblicazioni in genere, sono tenuti ad ottenere la previa autorizzazione del diretto Responsabile circa i testi, le relazioni e qualsiasi altro documento a tal fine predisposto.

3.7. Iniziative "non profit"

Il Gruppo favorisce le attività "non profit" al fine di testimoniare il proprio impegno ad attivarsi per la soddisfazione degli interessi diffusi meritevoli di apprezzamento sotto il profilo etico, giuridico, ambientale e sociale delle comunità in cui esso opera.

I Destinatari, compatibilmente con le loro funzioni, sono tenuti a partecipare attivamente alla definizione delle suddette attività, in coerenza e nel rispetto delle politiche di intervento del Gruppo, e ad attuarle nel rispetto dei criteri di trasparenza ed onestà.

Nel rispetto dei Principi del Gruppo possono, quindi, essere erogati contributi ad associazioni non aventi scopo di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi che siano di elevato valore culturale o benefico di valenza nazionale e internazionale.

Le sponsorizzazioni, che possono riguardare i temi del sociale, dello sport, dello spettacolo, dell'arte, della cultura e dell'ambiente, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, il Gruppo deve prestare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale ed aziendale.

Le richieste di sponsorizzazione devono sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza della società del Gruppo interessata e devono essere valutate e approvate dagli organi dirigenti della stessa, così come l'erogazione delle relative somme, che dovrà essere sempre idoneamente documentata.

4. GOVERNO SOCIETARIO TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI ANTIRICICLAGGIO.

4.1. Governo Societario

Nell'amministrazione delle società del Gruppo devono essere osservati, nell'interesse dei soci, dei dipendenti, dei collaboratori non subordinati e di tutti coloro che entrano in relazioni d'affari e/o in contatto con ciascuna delle società del Gruppo, i principi di governo societario più idonei a garantire il massimo livello di trasparenza e correttezza e la migliore realizzazione dell'attività del Gruppo nel rispetto delle regole di buon governo societario e delle disposizioni del Codice.

Ciascuna società del Gruppo si impegna ad assicurare altresì la tempestività delle informazioni ai soci ed a tenere nella debita considerazione le legittime indicazioni manifestate dai soci nelle sedi deputate.

4.2. RegISTRAZIONI contabili e scritture sociali

I soggetti coinvolti nella formazione di tutti i documenti contabili e delle scritture sociali devono osservare comportamenti improntati alla massima correttezza: pertanto, ogni operazione o transazione deve essere correttamente registrata in contabilità secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, nonché autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua ed ogni scrittura sociale e registrazione contabile deve essere chiara, veritiera, completa ed accurata, nonché verificabile, legittima, coerente e congrua in relazione ai dati rilevanti per la sua formazione, la cui comunicazione deve essere anch'essa veritiera, completa ed accurata..

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, per ogni operazione deve essere conservata agli atti di ciascuna delle società del Gruppo un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata registrazione contabile;
- l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base dell'operazione medesima;
- l'agevole ricostruzione formale e cronologica dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori, anche materiali ed interpretativi;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti.

Ciascuno è, pertanto, tenuto a collaborare per quanto di propria competenza affinché qualsiasi fatto relativo alla gestione delle società del Gruppo sia correttamente e tempestivamente registrato nella contabilità delle stesse.

Ciascuna registrazione contabile dovrà riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito di ciascun amministratore, dirigente, dipendente e collaboratore non subordinato a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici.

Gli amministratori, dirigenti, dipendenti e i collaboratori non subordinati delle società del Gruppo questi ultimi nella misura in cui siano a ciò deputati che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza della propria società o persona di riferimento all'interno del Gruppo.

4.3. Controlli interni

Per "controlli interni" si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività del Gruppo con il fine di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali e fornire con chiarezza informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società del Gruppo.

E' compito di ciascuna delle società del Gruppo diffondere, a tutti i livelli, la consapevolezza della necessità dei controlli ed una cultura orientata all'esercizio del controllo stesso.

Nell'ambito delle loro funzioni e competenze, gli amministratori ed i dirigenti delle società del Gruppo saranno tenuti a partecipare alla realizzazione e all'attuazione di un sistema di controllo aziendale efficace e a renderne partecipi i loro sottoposti.

Gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società del Gruppo saranno, pertanto, tenuti, per quanto di loro competenza:

- alla definizione e al corretto funzionamento del sistema di controllo;
- a custodire responsabilmente i beni aziendali, siano essi materiali o immateriali, strumentali all'attività svolta e a non farne un uso improprio.

Alla società di revisione legale incaricata sarà dato libero accesso ai dati, alla documentazione e a qualsiasi informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo interno e revisione contabile.

4.4. Antiriciclaggio

Ciascuna società del Gruppo si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

Nessun amministratore, dirigente, dipendente e/o consulente non subordinato delle società del Gruppo dovrà, in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicato in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori non occasionali ed altri partner in relazioni d'affari di lungo periodo, le società del Gruppo, i loro dipendenti e/o consulenti non subordinati dovranno assicurarsi circa l'integrità morale, la reputazione ed il buon nome della controparte.

5. POLITICHE DEL PERSONALE E AMBIENTE DI LAVORO

5.1. Risorse umane

Le risorse umane sono considerate elemento indispensabile per l'esistenza e lo sviluppo futuro del Gruppo.

Affinché le capacità e le competenze di ciascun dipendente possano essere valorizzate e ciascun dipendente possa esprimere il proprio potenziale, le funzioni aziendali competenti dovranno:

- applicare criteri di merito e di competenza professionale nell'adottare qualsiasi decisione nei confronti dei dipendenti;
- selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo e paritario, indipendentemente dal sesso, dall'età, nazionalità, religione, etnia;
- garantire a ciascun dipendente eguali opportunità con riferimento a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro con le società del Gruppo, inclusi, a titolo esemplificativo, i riconoscimenti professionali, le retribuzioni, i corsi di aggiornamento e formazione, etc. facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento normativo e retributivo equo, senza discriminazione alcuna.

I dipendenti devono essere a conoscenza del Codice e dei comportamenti da esso prescritti; a tal fine, il Gruppo si impegna a porre in essere programmi di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche relative ai contenuti del Codice.

Il Gruppo si impegna a tutelare l'integrità psichica e fisica dei dipendenti, nel rispetto della loro personalità, evitando che gli stessi possano subire condizionamenti o disagi. A tal fine il Gruppo interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori e si riserverà, a tutela della propria immagine, il diritto di ritenere rilevanti anche quei comportamenti extra lavorativi che, per la loro risonanza, siano ritenuti offensivi per la sensibilità civile.

Inoltre, in riferimento alle indicazioni dell'articolo 2087 del codice civile, ciascuna società del Gruppo è tenuta ad adottare nell'esercizio della propria attività le misure che, secondo

la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

I dipendenti saranno, pertanto, tenuti a collaborare al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e a non porre in essere atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno.

5.2. Molestie sul luogo di lavoro

Il Gruppo intende evitare che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne si verifichino molestie di alcun genere, che venga creato un ambiente di lavoro ostile nei confronti di uno o più lavoratori o che possano essere poste in essere molestie sessuali, intendendo come tali la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al destinatario, possano turbarne la serenità.

In ogni caso, sono proibiti senza eccezione comportamenti che costituiscono violenza fisica o morale.

Atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing sono proibiti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono considerarsi tali comportamenti tesi a: creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori; porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui; ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti.

5.3. Fumo, alcool e stupefacenti

Il Gruppo ha applicato la normativa in materia di sicurezza e la salute dei propri dipendenti, anche attraverso l'adozione delle norme contenute nell'art. 51 L.n.3 del 13 gennaio 2003.

Le società del Gruppo ritengono che possa pregiudicare l'ambiente di lavoro essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro

6. TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE

Ciascuna società del Gruppo è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere dell'ambiente in cui opera e, in tale ambito, si impegna a garantire ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e agli altri collaboratori quali lavoratori autonomi, dipendenti degli appaltatori, visitatori e chiunque possa accedere alle aree sotto la responsabilità giuridica del Datore di Lavoro delle società del Gruppo, il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre, sicuro, pulito ed igienico, in modo da evitare le possibilità di incidente e/o

infortuni sul lavoro ed in modo da garantire, in ogni caso, il benessere dei lavoratori sul luogo di lavoro. Pertanto, il Gruppo, nella gestione delle proprie attività, rispetta la normativa vigente in tema di salute e sicurezza, prevenzione e protezione degli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/2008.) oltre che di tutela ambientale e considera tali aspetti come obiettivi prima della gestione aziendale.

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti delle società del Gruppo dovranno, nell'ambito delle proprie funzioni, partecipare attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza, ai sensi della normativa vigente. In tale ambito, tali soggetti sono tenuti a contribuire attivamente al mantenimento di uno standard di tutela della salute e della sicurezza ottimale, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque pericolosi e segnalando al proprio superiore o all'organo di cui sono parte e alla struttura competente eventuali comportamenti tenuti da terzi in violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza.

In particolare le società del Gruppo hanno implementato un sistema di gestione integrato Qualità Ambiente e Responsabilità Sociale con lo scopo di dotarsi di strumenti organizzativi e procedurali per il monitoraggio degli aspetti, tra gli altri, di Ambiente e Sicurezza (riferimento requisito 3 dello standard SA8000 di Responsabilità Sociale); le società hanno quindi adottato un sistema di gestione che si compone di procedure ed istruzioni in cui sono contenute le modalità operative per la salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza oltre che per il rispetto della vigente normativa in materia.

Il rispetto dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori sono quindi obiettivi primari delle società del Gruppo e come tali sono oggetto di costante monitoraggio e riesame periodico.

Qualora il Gruppo o una sola sua società dovesse interessarsi direttamente della gestione operativa delle attività dovrà fare riferimento, nel rispetto della normativa vigente in tema di prevenzione e protezione ambientale, ai più adeguati criteri di salvaguardia dell'ambiente e di efficienza energetica, al fine di ridurre il relativo impatto nell'ambiente.

Il Gruppo, attraverso la propria politica del sistema di gestione integrato e la politica per la sicurezza descritta nel Documento di Valutazione dei Rischi esplicita i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali principi e criteri, in riferimento anche all'articolo 15 del D.lgs. 81/08 (TU) possono così individuarsi:

- a. evitare i rischi;
- b. valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c. combattere i rischi alla fonte;
- d. adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di

- e. questi lavori sulla salute;
- f. tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- g. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- h. programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- i. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono il punto di riferimento dell'organizzazione per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Tutte le società del Gruppo, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, devono attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate (v. art. 6, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001).

7. INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DELLA PRIVACY INSIDER TRADING

7.1 Informazioni riservate e tutela della privacy

Le attività del Gruppo richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati, documenti ed informazioni attinenti a negoziazioni, procedimenti, operazioni e contratti in cui il Gruppo sia parte.

Le banche dati delle società del Gruppo possono contenere, inoltre, dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che non possono essere resi noti all'esterno ed infine dati la cui divulgazione potrebbe produrre danni al Gruppo stesso.

Ciascun dipendente è quindi tenuto a tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa non potendo quindi utilizzare, comunicare o divulgare le stesse senza la preventiva e specifica autorizzazione del proprio superiore.

Ciascun dipendente dovrà quindi, anche in ottemperanza a quanto specificato nelle rispettive lettere di nomina ad incaricato del trattamento dei dati alla normativa introdotta dal Reg. UE n. 679/2016 “GDPR”:

- acquisire e trattare, in modo lecito, solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
- conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza, anche in tema di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari con strumenti elettronici;
- comunicare e divulgare i dati nell’ambito delle procedure prefissate da parte del Gruppo ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;
- determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle procedure prefissate da parte del Gruppo;
- assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.

Ciascuna società del Gruppo, dal canto suo, si impegna a proteggere le informazioni ed i dati relativi ai propri dipendenti e ai terzi, e ad evitare ogni uso improprio degli stessi.

Dovranno, inoltre, essere rispettate le procedure ed i protocolli adottati a tutela della privacy (con particolare riferimento alle password) relativamente all’utilizzo degli strumenti informatici, di internet e della posta elettronica.

7.2 Insider trading

Tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori non subordinati delle società del Gruppo dovranno rispettare le norme, sia nazionali che internazionali, relative all’insider trading. Nessun amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore potrà quindi trarre vantaggi di alcun genere, diretti o indiretti, personali o patrimoniali, dall’utilizzo di informazioni tutelate ai sensi delle predette normative, ove le stesse non siano di dominio pubblico.